



ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione alla notifica ai controinteressati ex art.151 c.p.c.)

nell'interesse della sig.ra **LO PRESTI ANNA**, nata il 14/9/1964 a Messina ed ivi residente in Via Nazionale km 21,500 – Vill. Spartà (c.f.: LPR NNA 64P54 F158V), rappresentata e difesa, giusta procura apposta in foglio separato (c.d. “procura spillata”), sia congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fabrizio Mobilia (c.f.: MBL FRZ 64A05 F158T – PEC: avvfabriziomobilia@cnfpec.it), dall'Avv. Antonio Cardile (c.f.: CRD NTN 68R20 F158C - PEC: avv.antonio.cardile@pec.it) e dall'Avv. Giuseppe Micali (c.f.: MCL GPP 59M30 F158R – PEC: giuseppemicali@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento agli indirizzi posta elettronica certificata sopra indicati;

- RECLAMANTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA (c.f.: 80005000833), in persona del legale rappresentante pro tempore;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO – GALATTI” (c.f.: 80008360838), in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

tutti gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico valide per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, che in virtù del reinserimento della ricorrente nelle predette graduatorie, verrebbero eventualmente sopravanzati dalla stessa.

- RESISTENTI -

SI PREMETTE IN FATTO:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 10/11/2021 (R.G.L. 5165/2021), l'odierna reclamante rappresentava quanto appresso testualmente trascritto:

“...La sig.ra Anna Lo Presti, nel prosieguo chiamata ricorrente, in data 20/4/2021 proponeva domanda (assunta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4909150.20-



04-2021) tendente ad ottenere il proprio inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2021/2024, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 50 del 3/3/2021.

A fondamento del proprio diritto ad ottenere il chiesto inserimento, la ricorrente indicava in domanda, quale titolo all'inclusione nella detta graduatoria, il servizio prestato come collaboratore scolastico presso la scuola paritaria "Sacro Cuore" di Messina (vedasi decreto assessoriale n° 232 del 12/7/2001, di riconoscimento della parità scolastica alla scuola materna "Sacro Cuore" a decorrere dall'a.s. 2000/2001).

A seguito dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto del personale A.T.A. di terza fascia per il triennio 2021/2024, la sig.ra Lo Presti accertava l'avvenuto accoglimento di tale domanda (confidando nella circostanza che sarebbe stata destinataria di contratto di lavoro alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione).

La sig.ra Lo Presti, a seguito dell'inserimento nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di collaboratore scolastico, infatti, con provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.C. "Cannizzaro - Galatti" di Messina del 17/9/2021 (prot. 7918) veniva individuata quale destinataria di contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 44 del CCNL per il comparto scuola del 29/11/2007 e si dimetteva dal servizio in precedenza prestato presso l'istituzione scolastica privata ove lavorava da tempo, e ciò al fine di eliminare qualsiasi causa di incompatibilità con la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

La ricorrente assumeva quindi servizio con decorrenza dal 20/9/2021 (con cessazione prevista al 30/6/2022) per n. 36 ore di servizio settimanali (vedasi contratto individuale di lavoro, dichiarazione di presa di servizio e dichiarazione di incompatibilità allegate).

Con decreto prot. 0008465/U dell'1/10/2021, tuttavia, il Dirigente dell'Istituto scolastico predetto disponeva il depennamento della ricorrente, per il profilo di collaboratore scolastico, dalle graduatorie di istituto di tutte le istituzioni scolastiche *"per mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 50 del 03/03/2021"*, richiamando la previsione contenuta *"all'art. 2 comma 5 lettera G e comma 9 del D.M. 50 del 03/03/2021"*.

Il predetto decreto, tuttavia, è illegittimo e produce evidenti irreparabili pregiudizi alla ricorrente, sia in quanto il rapporto di pubblico impiego appena instaurato ha subito un'improvvisa interruzione, sia perché dal disposto depennamento deriva la perdita di concrete *chances* lavorative anche per i successivi aa.ss. 2022-23 e 2023-24; basti pensare, ad esempio, che la Lo Presti continua ad essere destinataria di convocazioni per la



supplenza in numerosi istituti scolastici ed i relativi posti vengono ricoperti da altri aspiranti che vantano un minore punteggio ed una minore esperienza lavorativa.

Inoltre il disposto depennamento causa anche un ulteriore pregiudizio, in quanto impedirà l'ulteriore inserimento del nominativo della ricorrente nelle graduatorie provinciali A.T.A. 24 mesi (ossia nell'unico "canale" dal quale potrà ottenere l'agognato contratto a tempo indeterminato), e ciò in quanto il diritto ad accedere a tale graduatoria matura soltanto dopo aver svolto un servizio di 24 mesi a tempo determinato.

Stante l'erroneità del disposto depennamento della ricorrente dalle graduatorie in questione si è quindi costretti ad agire in via cautelare, deducendo quanto segue.

Sul fumus boni iuris

L'Amministrazione scolastica ha emesso il provvedimento di esclusione dalle graduatorie in questione sull'errato presupposto che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.

Occorre premettere, al riguardo, che il D.M. 50/2021 all'art. 2, lettera G), prevede che per l'inserimento nelle graduatorie in questione per il profilo di collaboratore scolastico è richiesto, di regola, il possesso di un *"Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni"*; tuttavia, il comma 9 del medesimo articolo 2 prevede espressamente che *"Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto...Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A."*.

La ricorrente, proprio in forza di tale previsione, ha pertanto pieno diritto - diversamente a quanto ritenuto dal dirigente scolastico con il succitato decreto dell'1/10/2021 - all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto di tutte le istituzioni scolastiche indicate nella domanda a suo tempo proposta.

Occorre, invero, considerare che la legge (costituente una fonte normativa di rango



certamente superiore al D.M.) ritiene del tutto equivalente al rapporto di impiego con lo Stato quello svolto alle dipendenze di una scuola paritaria.

Peraltro la circostanza che l'attività lavorativa prestata presso scuole non statali parificate costituisca un valido titolo di servizio si evince dallo stesso D.M. 50/2021 che all'Allegato A/5 ("Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico") prevede che sia valutato il servizio svolto in "scuole non statali paritarie".

In ogni caso la Legge n. 62/2000 (recante *"Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione"*) ha chiaramente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private *"svolgono un servizio pubblico"* (art. 1, commi 1 e 3) costituendo, insieme alle scuole statali, *il sistema nazionale di istruzione pubblica*".

La ricorrente, per tale ragione, nella domanda di inserimento nelle graduatorie ha accuratamente evidenziato di aver prestato servizio - antecedentemente al 25/7/2008 e per un periodo ben superiore ai 30 giorni previsti come sufficienti dal D.M. sopra richiamato - quale collaboratore scolastico presso la scuola paritaria "Sacro Cuore" di Messina (cfr. certificato di servizio prot. 378/B della scuola materna paritaria "Sacro Cuore" di Messina).

Al riguardo, di recente, il TAR Lazio - con sentenza n. 621/2021 - ha ribadito un principio già affermato riguardante l'aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA in riferimento al riconoscimento del servizio presso le scuole paritarie chiarendo che *"come già affermato dalla Sezione con la citata sentenza n. 2204/2019 l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". Prosegue il comma 3 recitando: "Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)". Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata*



e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie". In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha da tempo affermato, con orientamento ormai consolidato che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)"*.

Nella fattispecie che ci occupa, pertanto, l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica ha comportato l'inserimento della scuola materna "Sacro Cuore" (ove la ricorrente ha svolto i servizi suindicati) nel sistema nazionale di istruzione, determinando non solo la equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, ma anche – per quel che più rileva in questa sede - la parificazione dei servizi svolto dal personale (sia docente che A.T.A.) negli istituti privati a quelli pubblici.

Il D.M. 50/2021 ed il decreto del dirigente scolastico dell'1/10/2021 sono quindi illegittimi e vanno disapplicati poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell'attività svolta presso istituti statali ed istituti paritari da personale docente e da personale A.T.A., in un contesto di assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio presso una scuola pubblica, trattandosi di attività caratterizzata da procedure ben definite e che richiedono preparazione non specialistica: si tratta di eseguire una attività di addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di



vigilanza sugli alunni (compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche), di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti, di prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto dal personale A.T.A. nelle scuole paritarie comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il principio di pari dignità e non discriminazione tra dipendenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da numerose risoluzioni del Parlamento Europeo con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto dalla ricorrente nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e



II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T415/06 P, De Smedt-/Commissione, punto 52).

Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, dovendosi ritenere, a tal fine, i periodi di servizio prestati in una scuola paritaria del tutto equivalenti a quelli prestati in una scuola statale.

Sul periculum in mora

La disposta esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto in questione impedisce alla ricorrente di poter svolgere attività lavorativa a tempo determinato fino al 30/6/2022, ed anche nei due successivi anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (in cui le graduatorie medesime continueranno ad avere efficacia).

Va intanto evitato che tale pregiudizio si verifichi per il corrente anno scolastico 2021/2022 (per cui la ricorrente è destinataria di contratto a tempo determinato sino al 30/6/2022 presso l'I.C. Cannizzaro – Galatti”) e la proposizione del solo giudizio di merito (con i correlati ben prevedibili lunghi tempi di definizione) vanificherebbe il diritto della ricorrente a prestare attività lavorativa (considerata la validità temporanea delle graduatorie in questione), dato che la stessa non potrà né continuare a prestare il servizio per cui era stata assunta né prestarlo presso altri istituti scolastici.

La durata media di un giudizio di merito, infatti, rende altamente probabile che lo stesso verrebbe definito quando la validità delle graduatorie sarebbe già spirata, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Si soggiunge altresì che, oltre a consentire alla ricorrente di poter fruire di importanti *chances* lavorative, che le sono state ingiustamente precluse, l'adozione della misura cautelare *infra* richiesta è altresì necessaria in quanto, nel caso in cui persista l'esclusione dalle graduatorie, la stessa non potrà chiedere la riconferma del proprio nominativo nelle successive graduatorie quando le stesse saranno aggiornate, né potrà ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali A.T.A. 24 mesi (a seguito del quale potrà ottenere l'assunzione a indeterminato), e ciò in quanto il diritto ad accedere a tale graduatoria matura soltanto dopo aver svolto un servizio di almeno 24 mesi a tempo determinato.

In caso di mancato accoglimento della misura cautelare, la ricorrente sarebbe quindi impossibilitata a continuare a prestare la propria attività nel corrente anno scolastico, ed



inoltre sarebbe esclusa dalla possibilità di concrete *chances* lavorative derivanti dal corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. sino al 31/8/2024 (utilizzando le quali sarà chiamato a prendere servizio il personale necessario a far fronte alle esigenze che si sono manifestate, o si manifesteranno, ed anche per colmare le lacune di organico ancora in essere).

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo del verificarsi di un danno non risarcibile.

Il mancato inserimento nelle graduatorie di cui sopra non consente alla ricorrente di poter prendere servizio neppure in altre scuole (dato che la sig.ra Lo Presti continua infatti ad essere destinataria di comunicazioni con le quali l'Amministrazione comunica che sono disponibili supplenze per 36 ore settimanali sino alla fine del corrente anno scolastico), ed impedisce quindi di prestare la propria attività lavorativa, con conseguente perdita di professionalità e di *chances*.

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere il diritto all'inserimento nelle graduatorie in questione comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica ma anche di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale e relazionale. L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, dato che la tutela cautelare mira non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.

La disposta esclusione dalle graduatorie compromette quindi significativamente la sfera dei rapporti lavorativi, oltre che la stabilità personale e familiare della ricorrente, che per poter prestare l'attività di pubblico impiego è stata costretta (per evitare situazione di incompatibilità) a dimettersi, senza potervi nuovamente accedere, dall'incarico precedentemente ricoperto presso un istituto parificato.

E' quindi paradossale la situazione in cui si trova oggi la ricorrente: dopo essersi dimessa da un impiego alle dipendenze di un privato per poter iniziare a prestare servizio presso la Pubblica Amministrazione, dopo solo undici giorni di servizio è stata “messa alla porta”



perché asseritamente non in possesso dei titoli necessari, che - invece - sono pienamente sussistenti.

La retribuzione derivante dal lavoro svolto costituisce peraltro l'unica fonte di reddito per la ricorrente e per il coniuge e quindi, anche sotto questo profilo, è necessaria l'adozione dei provvedimenti cautelari invocati, disponendo l'immediato reinserimento del nominativo della ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di tutti gli istituti scolastici indicati a suo tempo nella domanda proposta in data 20/4/2021.

Per quanto sopra esposto e con riserva di ulteriori deduzioni, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, con decreto *inaudita altera parte* o previa fissazione di udienza *ad hoc* per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) accertare e dichiarare il diritto al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/2024 con il profilo di collaboratore scolastico, con ogni conseguenza di legge, previo accertamento dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui al D.M. 50/2021 (e del decreto di depennamento dell'1/10/2021 di cui si è detto in narrativa) nella parte in cui ritiene computabile, ai fini del detto inserimento, solo il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato, non includendo anche il servizio prestato nelle scuole paritarie;
- 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, quale idoneo titolo di accesso ai sensi del D.M. 50/2021 (e di quelli che saranno successivamente emessi) il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole non statali paritarie, ordinando all'Amministrazione Scolastica intimata di adottare tutti i provvedimenti necessari alla valutazione di tale servizio nella stessa misura in cui è valutato quello statale;
- 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato dal 20/9/2021 al 30/6/2022 presso l'I.C. "Cannizzaro - Galatti" o in quello ritenuto di giustizia, con ogni conseguente provvedimento;
- 4) emettere ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione del pregiudizio lamentato in narrativa;
- 5) con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non



riscosso i secondi...”

Fissata quindi la comparizione delle parti con decreto dell'11/11/2021, e procedutosi agli incumbenti di rito, il Giudice del Lavoro adito – dato atto della regolarità delle notifiche (e conseguentemente dichiarata la contumacia dei convenuti, nessuno dei quali aveva ritenuto di prestare alcuna attività difensiva) –, rigettava il ricorso, senza provvedere sulle spese processuali attesa la contumacia delle controparti.

A fondamento della relativa pronuncia il Tribunale così testualmente si esprimeva “...Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data 10 novembre 2021, Anna Lo Presti esponeva:

- in data 20 aprile 2021 aveva proposto domanda tendente ad ottenere il proprio inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2021/2024, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021:

- a fondamento del proprio diritto ad ottenere il chiesto inserimento, aveva indicato in domanda il servizio prestato come collaboratore scolastico presso la scuola paritaria “Sacro Cuore” di Messina;

- a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto del personale A.T.A. di terza fascia per il triennio 2021/2024, aveva accertato l'avvenuto accoglimento di tale domanda;

- a seguito dell'inserimento nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di collaboratore scolastico, con provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.C. “Cannizzaro – Galatti” di Messina del 17 settembre 2021 (prot. 7918) era stata individuata quale destinataria di contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 44 del CCNL per il comparto scuola del 29/11/2007 e si era dimessa dal servizio in precedenza prestato presso l'istituzione scolastica privata ove lavorava da tempo al fine di eliminare qualsiasi causa di incompatibilità con la costituzione di un rapporto di pubblico impiego:

- aveva assunto quindi servizio con decorrenza dal 20 settembre 2021 (con cessazione prevista al 30 giugno 2022) per n. 36 ore di servizio settimanali;

- con decreto prot. 0008465/U dell'1/10/2021, tuttavia, il Dirigente dell'Istituto scolastico predetto aveva disposto il suo depennamento, per il profilo di collaboratore scolastico, dalle graduatorie di istituto di tutte le istituzioni scolastiche “per mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 50 del 03/03/2021”, richiamando la previsione contenuta “all'art. 2



comma 5 lettera G e comma 9 del D.M. 50 del 03/03/2021”.

Deduceva l'illegittimità del suddetto decreto.

Rilevava che l'Amministrazione scolastica aveva emesso il provvedimento di esclusione dalle graduatorie in questione sull'errato presupposto che ella non fosse in possesso dei requisiti di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.

Esponeva che il D.M. 50/2021 all'art. 2, lettera G), prevedeva che per l'inserimento nelle graduatorie in questione per il profilo di collaboratore scolastico è richiesto, di regola, il possesso di un *“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”*; tuttavia, il comma 9 del medesimo articolo 2 prevede espressamente che *“Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto...Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A.”*.

Evidenziava che la legge ritiene del tutto equivalente al rapporto di impiego con lo Stato quello svolto alle dipendenze di una scuola paritaria e che o la circostanza che l'attività lavorativa prestata presso scuole non statali parificate costituiva un valido titolo di servizio si evinceva dallo stesso D.M. 50/2021 che all'Allegato A/5 (*“Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico”*) prevedeva che fosse valutato il servizio svolto in *“scuole non statali paritarie”*.

Rilevava che la Legge n. 62/2000 (recante *“Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione”*) aveva chiaramente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private *“svolgono un servizio pubblico”* (art. 1, commi 1 e 3) costituendo, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Evidenziava che ella, per tale ragione, nella domanda di inserimento nelle graduatorie



aveva accuratamente evidenziato di aver prestato servizio - antecedentemente al 25/7/2008 e per un periodo ben superiore ai 30 giorni previsti come sufficienti dal D.M. sopra richiamato - quale collaboratore scolastico presso la scuola paritaria "Sacro Cuore" di Messina.

Richiamava giurisprudenza amministrativa a sostegno della propria posizione.

Deduceva l'illegittimità del D.M. 50/2021 e del decreto del dirigente scolastico dell'1 ottobre 2021 poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell'attività svolta presso istituti statali ed istituti paritari da personale docente e da personale A.T.A., in un contesto di assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio presso una scuola pubblica, trattandosi di attività caratterizzata da procedure ben definite e che richiedevano preparazione non specialistica.

Rilevava che la mancata piena valorizzazione del servizio svolto dal personale A.T.A. nelle scuole paritarie avrebbe comportato una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Evidenziava che il principio di pari dignità e non discriminazione tra dipendenti che avevano prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece avevano prestato servizio presso scuole statali, peraltro, era stato richiamato da numerose risoluzioni del Parlamento Europeo con le quali gli Stati membri erano stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

In ordine al *periculum in mora*, evidenziava che la disposta esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto in questione le impediva di poter svolgere attività lavorativa a tempo determinato fino al 30 giugno 2022 ed anche nei due successivi anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in cui le graduatorie medesime avrebbero continuato ad avere efficacia.

Aggiungeva che nel caso in cui fosse persistita l'esclusione dalle graduatorie, ella non avrebbe potuto chiedere la riconferma del proprio nominativo nelle successive graduatorie quando le stesse sarebbero state aggiornate, né avrebbe potuto ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali A.T.A. 24 mesi, a seguito del quale avrebbe potuto ottenere l'assunzione a indeterminato e ciò in quanto il diritto ad accedere a tale graduatoria maturava soltanto dopo aver svolto un servizio di almeno 24 mesi a tempo determinato.

Evidenziava, inoltre, che il pregiudizio imminente subito era peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadevano su interessi meramente patrimoniali, ma



avrebbero intaccato la stessa sfera dei diritti personali.

Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/2024 con il profilo di collaboratore scolastico, con ogni conseguenza di legge, previo accertamento dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui al D.M. 50/2021 (e del decreto di depennamento dell'1/10/2021) nella parte in cui riteneva computabile, ai fini del detto inserimento, solo il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato, non includendo anche il servizio prestato nelle scuole paritarie, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuto, quale idoneo titolo di accesso ai sensi del D.M. 50/2021 (e di quelli che saranno successivamente emessi) il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole non statali paritarie, ordinando all'Amministrazione Scolastica intimata di adottare tutti i provvedimenti necessari alla valutazione di tale servizio nella stessa misura in cui era valutato quello statale; che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022 presso l'I.C. "Cannizzaro - Galatti" o in quello ritenuto di giustizia, con ogni conseguente provvedimento e che venisse emesso ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione del pregiudizio lamentato, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina e dell'Istituto Comprensivo Statale Cannizzaro - Galatti non costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso nonché dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c..

Nel merito, la ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/2024 con il profilo di collaboratore scolastico, con ogni conseguenza di legge, previo accertamento dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui al D.M. 50/2021 (e del decreto di depennamento dell'1/10/2021) nella parte in cui ritiene computabile, ai fini del detto inserimento, solo il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con



lo Stato, non includendo anche il servizio prestato nelle scuole paritarie.

Va rilevato che ai sensi dell'art. 2 del DM 50 del 2021 "1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.....5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA previsto dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:....G) - Collaboratore Scolastico: 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie. 7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto. 8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi. 9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio



scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/00.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero. 10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente".

Nel caso di specie, in data 20 settembre 2021, la ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina *"in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche...con decorrenza dal 20/09/2021 e cessazione al 30/06/2022..."*.

Con decreto dell' 1 ottobre 2021 il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina, riscontrato che la ricorrente *"risulta priva di cui all'art. 2 comma 5 lettera G e comma 9 del D.M. 50 del 03/03/2021"*, ha disposto *"a decorrere dal 02/10/2021 il depennamento dell'aspirante dalle graduatorie d'Istituto di 3^ fascia triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico da tutte le istituzioni scolastiche per mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 50 del 03/03/2021"*.

Al fine di risolvere la controversia, occorre accertare se il servizio svolto dalla ricorrente come collaboratore scolastico presso la scuola paritaria "Sacro Cuore" di Messina integri il requisito di cui all'art. 2, comma 5 lett. g e comma 9 del DM 3 marzo 2021.

Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che ha escluso il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti, con argomentazioni condivise da questo decidente: *"Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al*



riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione

scolastica paritaria. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. 15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost. 15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: "Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte Cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla, regolamentazione contrattuale (Corte Cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato" (...) "D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato". 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Nè è applicabile il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate" (Cass. Civ. sez. lav., 11 dicembre 2019, n.32386). Inoltre, la Corte Costituzionale, che ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione", ha evidenziato che "il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le



differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all'art. 97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato".

La peculiarità del rapporto di lavoro pubblico così come delineata esclude, dunque, l'assimilabilità con il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria e giustifica, a giudizio di questo decidente, la diversità di disciplina prevista nel DM n. 50 del 2021.

L'attività lavorativa svolta dalla ricorrente presso la scuola paritaria "Sacro Cuore" di Messina non appare, dunque, riconducibile ad alcuno dei titoli di servizio indicati all'art. 2, comma, 5 lett. g e comma 9 del D.M. n. 50/2021.

In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione anche in ordine al *periculum in mora*, con una cognizione sommaria propria di questa fase, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non si provvede in ordine alle spese di lite attesa la contumacia delle controparti.

PQM

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese..."

Avverso l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare sopra trascritta (cron. 494/2022 del 10/1/2022), comunicata a mezzo di posta elettronica certificata in data 11/1/2022, l'odierna ricorrente intende proporre reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. sulla base dei seguenti motivi.

PRIMO MOTIVO

NULLITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER INESISTENZA DELLA MOTIVAZIONE

Il provvedimento reso dal Giudice monocratico di questo Tribunale nei termini appena descritti, una volta richiamati i fatti salienti che hanno preceduto l'insorgere della controversia, ha poi omesso in concreto di esplicitare i motivi di diritto in forza dei quali la domanda cautelare avanzata in ricorso non è stata ritenuta meritevole della tutela giurisdizionale invocata, limitandosi – per un verso (cfr. pagg. 5-6) – a riportare il tenore



testuale dell'art. 2 del D.M. 50 del 2021 (cioè quello che prevedeva l'elencazione dei titoli che consentivano l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti), e – per altro verso (cfr. pagg. 6-8) – a trascrivere un ampio stralcio della motivazione della sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione n° 32386 dell'11/12/2019, concludendosi poi con l'affermazione, meramente assertiva ed apodittica, secondo cui “...La peculiarità del rapporto di lavoro pubblico così come delineata esclude, dunque, l'assimilabilità con il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria e giustifica, a giudizio di questo decidente, la diversità di disciplina prevista nel DM n. 50 del 2021...L'attività lavorativa svolta dalla ricorrente presso la scuola paritaria “Sacro Cuore” di Messina non appare, dunque, riconducibile ad alcuno dei titoli di servizio indicati all'art. 2, comma, 5 lett. g e comma 9 del D.M. n. 50/2021...” (cfr. pag. 8).

Al riguardo ritiene questa difesa che – benché l'attuale assetto normativo procedurale preveda espressamente il principio generale secondo cui “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, **anche con riferimento a precedenti conformi**” (art. 118, primo comma, c.p.c.) – il necessario presupposto logico della sua applicazione (il cui evidente fine è quello di consentire una più rapida definizione dei processi mediante lo “snellimento” dei provvedimenti decisorii) non può ovviamente prescindere dalla circostanza che il “precedente conforme” cui si faccia riferimento riguardi la medesima questione di diritto, in modo da consentire al destinatario della pronuncia di comprendere ed individuare compiutamente – una volta esaminata la motivazione del precedente conforme – il percorso logico-giuridico che ha determinato nel giudicante l'adozione della soluzione prescelta, positiva o negativa che sia sulle domande giudizialmente formulate.

Partendo da tale presupposto – che si ritiene pienamente condivisibile sia dal punto di vista logico che da quello giuridico –, sembra indiscutibile che l'esame della motivazione del “precedente conforme” richiamato (cioè la ridetta sentenza della Suprema Corte n° 32386/2019) non consenta per nulla di lumeggiare le effettive ragioni della decisione che oggi si intende gravare, e ciò in quanto: 1) la fattispecie storica sottoposta in quell'occasione al vaglio di legittimità afferiva la richiesta avanzata da alcune insegnanti di ruolo (quindi personale docente, e non ATA) di accertamento del “...proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'attività di insegnamento svolta presso “scuole paritarie” a far data dal 2000, con ogni effetto conseguente sull'inquadramento e sul



trattamento economico, previa disapplicazione dei decreti con i quali il datore di lavoro aveva ricostruito la carriera annullando i precedenti decreti con i quali erano stati riconosciuti invece validi gli anni pre-ruolo successivi al 2000 (vedasi pag. 3 sent. Cass. 32386/2019; ndr)...” (e quindi si discuteva su presupposti di fatto neanche lontanamente assimilabili a quelli che avevano caratterizzato la presente vicenda processuale); 2) il giudice del merito, in quella stessa occasione, aveva “...individuato il thema decidendum del giudizio, così qualificando la domanda, nell'accertamento della legittimità o meno della ricostruzione delle carriere delle insegnanti effettuata dall'Amministrazione, in ragione del doversi o meno tenere conto del servizio pre-ruolo presso scuole paritarie private...” (pag. 4 sent. Cass. 32386/2019), confermando quindi, ancora una volta, l'assoluta estraneità di quella fattispecie rispetto a quella che interessava la presente controversia; 3) la Corte di legittimità, nell'esaminare l'impugnazione, riferisce chiaramente che la “...censura, come illustrata nei diversi motivi di ricorso, (è) relativa alla computabilità o meno del servizio pre-ruolo presso scuole paritarie di secondo grado nella determinazione dell'anzianità di servizio del docente con rapporto di lavoro di impiego pubblico contrattualizzato, in sede di ricostruzione della carriera...” (pag. 11 sent. Cass. 32386/2019); 4) nel prosieguo della motivazione il medesimo Supremo Collegio addirittura, pur ribadendo che “...non sussiste la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa...”, chiarisce pure che tra gli argomenti “...a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970...La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio pre-ruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato...” (pag. 15 sent. Cass. 32386/2019); 5) neanche il richiamo testuale alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n° 180/2021 del 30/7/2021 (estremi questi neanche riportati dal giudice *a quo*) – che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 – appare in alcun modo minimamente risolutivo nel senso preclusivo ipotizzato dal provvedimento gravato (**ed anzi questa difesa ritiene che lo sia in senso diametralmente opposto, come meglio si esporrà appresso**) – e ciò dacché essa è riferita *expressis verbis* (vedasi la massima ufficiale) al riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale docente presso le scuole paritarie, ai soli fini della



ricostruzione della carriera (“...E’ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. lavoro, in riferimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, a differenza di quelle statali...”).

In definitiva, nessuna delle argomentazioni richiamate – sia pur *per relationem* – dall’ordinanza del 10/1/2022 consente in alcun modo di comprendere in concreto quali siano state le ragioni a sostegno della pronuncia di rigetto, stante, da un lato, l’estraneità alla fattispecie (e la conseguente irrilevanza) della massima parte dei principi di diritto asseritamente condivisi, e, d’altro canto, l’omessa valorizzazione di quegli altri che invece – sia pur per via di interpretazione analogica – avrebbero dovuto condurre il giudicante ad adottare una soluzione della vicenda processuale diametralmente opposta a quella prescelta senza alcuna motivazione.

Ci si trova pertanto in presenza nel caso di specie della tipica ipotesi – ben enucleata dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte – di motivazione meramente apparente (che comporta nullità del provvedimento che su di essa si sorregge), e cioè di motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Civ. Sez. VI-T 5/10/2020 n° 21296), con l’ulteriore precisazione che la motivazione *per relationem* può reputarsi valida alla sola condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. Civ. Sez. Un. 4/6/2008 n° 14814 e Cass. Civ. Sez. Un. 16/1/2015 n° 642), elementi questi, tutti, carenti nella fattispecie oggetto dell’odierno vaglio giudiziale.

SECONDO MOTIVO

RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA CAUTELARE NON ESAMINATA DAL PRIMO GIUDICE - SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Apparendo evidente a questa difesa, alla luce delle argomentazioni sopra espresse, come la domanda cautelare proposta dalla sig.ra Lo Presti Anna non sia stata di fatto sotto alcun profilo esaminata con il provvedimento che si intende reclamare, non possono che riproporsi in questa sede tutte le variegate argomentazioni già fatte valere con il ricorso introduttivo del giudizio – prima integralmente trascritto –, nelle quali espressamente si insiste (cfr. pagg. 1-7 dell’atto introduttivo).



Ed ancora si ribadisce in questa sede che, avuto riguardo alla sostanziale omogeneità dei servizi prestati ed alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata rispettosa del principio di uguaglianza formale e sostanziale enunciato dall'art. 3 Cost., sarebbe manifestamente irragionevole la disparità di trattamento che la ricorrente finirebbe per subire laddove si ritenesse irrilevante – ai fini dell'auspicato inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – l'attività lavorativa prestata presso la scuola materna paritaria "Sacro Cuore" di Messina rispetto al servizio prestato dagli altri pretendenti – con pari vincolo di subordinazione e con identiche caratteristiche – presso istituti statali, concretandosi in caso contrario la violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione; **non vi è in buona sostanza nel caso di specie alcun elemento di fatto sufficiente a ritenere che la professionalità propria dell'interessata non sia paragonabile, sotto questo particolare punto di vista, alla professionalità propria della medesima figura lavorativa maturata presso una scuola statale.**

Al contrario vi è un formidabile elemento indiziario in senso diametralmente opposto. L'art. 2, comma 9, del D.M. 50 del 3/3/2021 (in esito alla pubblicazione del quale la Lo Presti ha presentato la domanda di inserimento) – come già ripetutamente osservato – , prevede come titolo utile all'inclusione delle ridette graduatorie l'aver prestato, solo presso le scuole statali ed anche con contratto a tempo determinato, "...almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto...", con ciò valorizzando, e presumendo, il raggiungimento di una sufficiente preparazione professionale in un così pur ristretto arco temporale; ed allora pare quantomeno oltremodo irragionevole – se non addirittura arbitrario – sostenere che la professionalità nello specifico ruolo di collaboratore scolastico acquisita dalla sig.ra Lo Presti Anna (che ha prestato servizio a tempo indeterminato, giusta certificazione prot. 378/B già versata in atti, presso la scuola paritaria "Sacro Cuore" di Messina dall'1/10/1997 al 15/9/2021, e cioè per circa ventiquattro anni) possa considerarsi legittimamente deteriore rispetto a qualsiasi altro concorrente che abbia prestato il medesimo servizio ATA per soli trenta giorni presso una scuola statale. Ciò in particolare in quanto è precipuo compito del giudice quello di accertare se, nel caso concreto, il lavoratore interessato abbia svolto la propria attività, nella scuola paritaria, con modalità tali da consentire la maturazione di un'esperienza professionale qualitativamente



comparabile rispetto a quella propria della corrispondente figura professionale che abbia prestato servizio nella scuola statale; l'approccio ermeneutico della CGUE è infatti tradizionalmente orientato ad indicare quale sia la corretta interpretazione del diritto dell'Unione facendo specifico riferimento alle caratteristiche sostanziali del caso concreto, assegnando al giudice nazionale il compito di andare al di là delle definizioni formali eventualmente tracciate del diritto nazionale.

La *ratio* dell'art. 2, comma 9, del D.M. 50/2021 è tra l'altro evidente: consentire anche ai soggetti che avevano svolto il servizio di collaboratore scolastico nel vigore della precedente normativa (secondo la quale era sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado) di iscriversi nelle graduatorie di terza fascia qualora vantassero una certa esperienza professionale (*id est*: i trenta giorni prestati anteriormente al 25/7/2008 sono da considerarsi del tutto equivalenti al titolo di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria di secondo grado).

Nella fattispecie si ribadisce che la reclamante, anteriormente al 25/7/2008, ha prestato un servizio del tutto omogeneo – anzi identico – a quello a cui tale personale è adibito nelle scuole statali, **protrattosi per oltre undici anni; non vi è quindi alcuna ragione per negarne la rilevanza ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie in questione.**

Ma vi è ancor di più.

Come già fugacemente anticipato nell'esposizione del primo motivo di reclamo, l'attento esame del precedente di legittimità richiamato (confermato da successive pronunce della stessa Corte di Cassazione e della Consiglio di Stato), come anche della sentenza della Corte Costituzionale n° 180/2021 del 30/7/2021, depone chiaramente nel senso – **opposto a quello affermato nell'ordinanza reclamata** – della fondatezza della domanda caducatoria avanzata dalla Lo Presti, e, come logico corollario, della piena sussistenza del *fumus* prospettato a supporto della ribadita domanda cautelare; ci si riferisce in particolare a quanto chiaramente si legge nelle citate pronunce della Corte di Cassazione n° 32386/2019 (**con principio poi ribadito da Cass. Civ. Sez. Lav. 10/11/2020 n° 25226, e da Cons Stato Sez. VI 28/4/2020 n° 2717**) e della Corte Costituzionale n° 180/2021, laddove, all'interno dell'impianto motivazionale che le sorregge, si enuclea con grande chiarezza la diversa fattispecie espressamente normata dall'art. 2, secondo periodo del secondo comma, del D.L. 3/7/2001 n° 255 (convertito con modificazioni dalla L. 8/8/2001 n° 333) in relazione alla “***...Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente...***” (cfr. rubrica dell'art. 2 cit.) , a tenore letterale del



quale “**...I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali...**”.

Trattasi di norma espressa che consente di valutare il periodo di servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria “**...nell’ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato...**” (cfr. pag. 15 sent. Cass. 32386/2019), ed anche secondo la Corte Costituzionale “**...Quest’ultima disposizione consente la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma tale valutazione ha rilievo ai soli fini della «[i]ntegrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente», così come indica la relativa rubrica.** Agli insegnanti delle scuole paritarie è stato così espressamente riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, **a determinati fini**, dell’attività di insegnamento prestata anteriormente all’immissione nei ruoli dell’amministrazione statale...**In quanto attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione.** Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, essa è insuscettibile di essere applicata «estensivamente o analogicamente» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517). **È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell’immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente**, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della **ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell’accesso alle procedure concorsuali riservate...** (cfr. par. 5.5.1.- sent. Corte Costituzionale n° 180/2021).

Sicuramente escluse nel caso di specie la ricorrenza delle ipotesi di “ricostruzione della carriera”, di “mobilità scolastica” e di “accesso alle procedure concorsuale riservate”, trattandosi invece di domanda di inserimento nelle “**graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2021/2024, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 50 del 3/3/2021**” (perfettamente



assimilabile “...all'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente...”), non si scorge alcuna ragione giuridicamente ostativa all'applicazione del medesimo principio anche ai fini della positiva valutazione del provvedimento cautelare invocato.

D'altro canto sarebbe palesemente lesivo del basilare principio costituzionale di uguaglianza – in luogo di una ben possibile interpretazione costituzionalmente orientata della superiore disposizione normativa – ritenere irrilevante il lunghissimo periodo di servizio lavorativo prestato dalla ricorrente presso la cennata scuola paritaria sol che si consideri la ben minore utilità (rispetto all'inserimento di una graduatoria permanente) che alla stessa verrebbe riconosciuta mediante l'inserimento nella graduatoria per cui oggi è causa, e cioè quella di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, da utilizzarsi esclusivamente dalle scuole per coprire le supplenze temporanee e per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Piuttosto è da ritenersi che, in armonia col delineato sistema equiparativo completatosi con la L. 10/3/2000 n° 62, il D.L. n. 255/2001 ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, così pervenendosi, sia pur limitatamente ai detti fini dell'inserimento delle graduatorie, ad una piena omogeneità tra di essi; né d'altro canto pare possibile pervenire ad una diversa conclusione sull'eventuale rilievo secondo cui tale norma si riferisce espressamente ai soli servizi di insegnamento. Essa infatti **costituisce esplicitazione normativa, sia pur limitatamente ai fini predetti, del principio generale della completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali**; tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17 - Motter, la quale, pur riferendosi al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell'omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che non vi è alcuna logica ragione per non ritenersi applicabile anche al personale ATA.

La rilevanza del servizio prestato presso le scuole paritarie, del resto, è stata anche espressamente riconosciuta dall'Amministrazione scolastica nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al D.M. 50/2021 (ivi comprese quelle inerenti le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico), e non vi è quindi alcuna ragione di negare la rilevanza – ai fini dell'inserimento in graduatoria – del servizio prestato dalla Lo Presti presso la scuola paritaria “Sacro Cuore” di Messina.



Sussiste, pertanto, all'evidenza il requisito del *fumus boni iuris*, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice monocratico.

In ordine al *periculum in mora*, la cui sussistenza pare indiscutibile, si richiamano integralmente, al fine di non tediare inutilmente il Collegio, le ampie argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo dell'intero giudizio, e si insiste pertanto per la concessione delle misure cautelari richieste.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Lo Presti Anna, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, propone

RECLAMO

avverso l'ordinanza cron. 494/2022 del 10/1/2022, resa a definizione del procedimento iscritto al n° 5165/2021 R.G.L.)e comunicata a mezzo di posta elettronica certificata in data 11/1/2022), e

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia riformare integralmente l'ordinanza di rigetto reclamata, e per l'effetto, con decreto *inaudita altera parte* o previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, pronunci l'accoglimento delle domande cautelari che come appresso si ripropongono:

- 1) accertare e dichiarare il diritto al reinserimento della ricorrente Lo Presti Anna nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/2024 con il profilo di collaboratore scolastico, con ogni conseguenza di legge, previo accertamento dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui al D.M. 50/2021 (e del decreto di depennamento dell'1/10/2021 di cui si è detto in narrativa) nella parte in cui ritiene computabile, ai fini del detto inserimento, solo il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato, non includendo anche il servizio prestato nelle scuole paritarie;
- 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, quale idoneo titolo di accesso ai sensi del D.M. 50/2021 (e di quelli che saranno successivamente emessi) il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole non statali paritarie, ordinando all'Amministrazione Scolastica intimata di adottare tutti i provvedimenti



necessari alla valutazione di tale servizio nella stessa misura in cui è valutato quello statale;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato dal 20/9/2021 al 30/6/2022 presso l'I.C. "Cannizzaro - Galatti" o in quello ritenuto di giustizia, con ogni conseguente provvedimento;

4) emettere ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione del pregiudizio lamentato in narrativa;

5) con vittoria di spese e compensi sia del grado conclusosi con l'ordinanza reclamata che del presente procedimento di reclamo, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori, i quali ribadiscono la dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si producono, in uno alla copia autentica dell'ordinanza reclamata, i seguenti documenti e precedenti giurisprudenziali:

- 1) domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. del 20/4/2021 (assunta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4909150.20-04-2021) [cfr. all. 1) del deposito telematico];
- 2) certificato di servizio prot. 378/B presso la scuola materna "Sacro Cuore" di Messina [cfr. all. 2) del deposito telematico];
- 3) D.M. n° 50 del 3/3/2021 [cfr. all. 3) del deposito telematico];
- 4) decreto assessoriale n° 232 del 12/7/2001, di riconoscimento della parità scolastica alla scuola materna "Sacro Cuore" di Messina [cfr. all. 4) del deposito telematico];
- 5) recesso dal precedente rapporto di lavoro [cfr. all. 5) del deposito telematico];
- 6) contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso l'I.C. "Cannizzaro - Galatti" di Messina del 17/9/2021 (prot. 7918) [cfr. all. 6) del deposito telematico];
- 7) dichiarazione di assunzione in servizio [cfr. all. 7) del deposito telematico];
- 8) dichiarazione di esclusione di incompatibilità [cfr. all. 8) del deposito telematico];
- 9) decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia dell'1/10/2021 (prot. 0008465/U dell'1/10/2021) [cfr. all. 9) del deposito telematico];
- 10) convocazioni per supplenza presso altri istituti scolastici pervenute dal 18/10/2021 al 4/11/2021 [cfr. all. 10) del deposito telematico];
- 11) autocertificazione reddituale [cfr. all. 11) del deposito telematico];
- 12) copia del documento di identità e del codice fiscale della ricorrente Lo Presti Anna [cfr. all. 12) del deposito telematico];



- 13) sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. 11/12/2019 n° 32386 (versione integrale) [cfr. all. 13) del deposito telematico];
- 14) ordinanza Cass. Civ. Sez. Lav. 10/11/2020 n° 25226 (versione integrale) [cfr. all. 14) del deposito telematico];
- 15) sentenza Cons Stato Sez. VI 28/4/2020 n° 2717 (versione integrale) [cfr. all. 15) del deposito telematico];
- 16) sentenza Corte Costituzionale n° 180/2021 del 30/7/2021 (versione integrale) [cfr. all. 16) del deposito telematico].

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che la ricorrente Lo Presti Anna è esente dal relativo versamento per ragioni reddituali.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, poiché il presente reclamo andrebbe notificato a tutti gli aspiranti (come è già avvenuto con il ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c. depositato il 10/11/2021), inseriti nelle graduatorie nelle graduatorie d'istituto e di circolo di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico valide per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, che in virtù del reinserimento della ricorrente nelle predette graduatorie, verrebbero eventualmente scavalcati dalla stessa. potenzialmente controinteressati e considerato che:

- la notifica del reclamo nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'enorme numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21/7/2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- numerosi Tribunali (ivi compreso l'On.le Tribunale adito), in fattispecie analoghe, hanno disposto, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e quindi - in applicazione dell'art. 151 c.p.c. - hanno autorizzato parte ricorrente alla notifica ai controinteressati nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

si chiede



che codesto On.le Tribunale voglia autorizzare la notifica del reclamo agli aspiranti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del reclamo e data della udienza; b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del reclamo; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie nelle graduatorie d'istituto e di circolo di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico valide per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, che in virtù del reinserimento della ricorrente nelle predette graduatorie, verrebbero eventualmente scavalcati dalla stessa"*; e) testo integrale del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina, 25/1/2022

Avv. Fabrizio Mobilia

Avv. Antonio Cardile

Avv. Giuseppe Micali

